

Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione prima - n. 784 del 14 giugno 1995

Quesiti relativi all'applicazione dell'art.33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Vista la relazione in data 13 marzo 1995, trasmessa con nota 14.3.1995 n.3542, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio P.P.A., chiede il parere del Consiglio di Stato sui quesiti di cui all'oggetto;

Vista la deliberazione interlocutoria della Sezione in data 5 aprile 1995;

Vista la relazione dell'Ufficio legislativo del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, trasmessa con nota 10 maggio 1995, n. DAS/5597/1/UL/109, in ottemperanza alla citata deliberazione interlocutoria;

Esaminati ci, atti ed udito il relatore;

PREMESSO

il Dipartimento della funzione pubblica chiede il parere del Consiglio di Stato sui seguenti quesiti concernenti l'applicazione dell'art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate":

- 1) se sia possibile concedere, allo stesso dipendente che ne faccia richiesta, il beneficio di tre giorni di permesso mensile per prestare assistenza a persona con handicap, convivente e legata da determinati rapporti di parentela o affinità, in misura plurima rapportata al numero dei soggetti portatori di handicap da assistere. Il Dipartimento richiedente esprime l'avviso che detto cumulo non debba essere consentito, per evitare che il cumulo dei benefici a favore di uno stesso soggetto comporti una notevole riduzione dell'orario lavorativo;*
- 2) se, in caso di portatore di handicap che sia esso stesso lavoratore, sia possibile concedere il citato beneficio sia al lavoratore medesimo, sia, contestualmente, al familiare che lo assiste;*
- 3) se debba essere riconosciuto, a chi si trovi in situazione di permanente e totale incapacità lavorativa, il beneficio di tempi aggiuntivi per sostenere le prove selettive (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o se la predetta situazione, esposta dall'interessato nella richiesta di ammissione al richiamato beneficio, sia preclusiva dell'instaurazione del rapporto di impiego. Se, inoltre, avendo la competente USL, che ha già accertato la totale invalidità civile del candidato, riconosciuto allo stesso aspirante la spettanza del beneficio dei tempi suppletivi, tale ultimo accertamento debba ritenersi compatibile con il precedente accertamento o se, invece, debba essere sottoposto il candidato ad una nuova visita di accertamento della capacità lavorativa.*

In seguito alla pronuncia interlocutoria della Sezione è stato acquisito in proposito l'avviso del Dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale.

CONSIDERATO:

- 1. Con il primo quesito il Dipartimento della funzione pubblica chiede il parere del Consiglio di*

Stato sul problema se il beneficio di cui all'art.33, comma 3,della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia cumulabile in capo allo stesso lavoratore; se cioè a quest'ultimo debbano, a sua istanza, essere riconosciuti più benefici, consistenti in permessi mensili di tre giorni per assistere una persona con handicap in situazione di gravità.

In proposito il Dipartimento della funzione pubblica, richiamato l'orientamento seguito dallo stesso Dipartimento in situazione analoga, quale la concessione del beneficio ad entrambi i genitori che siano lavoratori quando più siano i figli portatori di handicap, esprime l'avviso che nel caso di specie non debba essere consentito il cumulo per evitare che, in caso di una pluralità di assistiti da parte dello stesso lavoratore, vi sia una notevole riduzione dell'orario lavorativo.

Il Dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale, invece, è per la soluzione affermativa, sia pure con accorgimenti.

Ritiene la Sezione che quest'ultima soluzione sia più aderente al dettato normativo.

L'art.33, comma 3,infatti, prevede che per l'assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente,debba al lavoratore essere riconosciuto il permesso mensile di tre giorni. La commisurazione del beneficio da parte del legislatore all'esigenza di assistenza di una persona in tali condizioni comporta che quando le persone da assistere siano più debbano essere riconosciuti, pure allo stesso lavoratore, una pluralità di permessi.

La giusta preoccupazione espressa dal Dipartimento della funzione pubblica, che cioè in tal modo si comprima eccessivamente la prestazione lavorativa, trova una moderazione nelle considerazioni espresse dal Dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale ed in particolare nel rilievo che il cumulo dei benefici non potrà essere riconosciuto quando altre persone possano fornire l'assistenza o quando lo stesso lavoratore possa, per la natura dell'handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali nel corso dello stesso periodo.

Quando, invece, la presenza del lavoratore sia disgiuntamente necessaria per l'assistenza di più persone con handicap, il cumulo dei permessi deve ritenersi garantito dalla citata norma.

2. Con il secondo quesito il Dipartimento della funzione pubblica chiede il parere del Consiglio di Stato sulla ammissibilità del cumulo dei benefici spettanti al lavoratore familiare convivente di persona con handicap in situazione di gravità (comma 3) ed a questa stessa persona che sia essa stessa lavoratrice (comma 6).

Considerazioni analoghe a quelle espresse nel precedente paragrafo portano a ritenere corretta la soluzione della cumulabilità, condivisa anche dal Dipartimento della famiglia e della solidarietà sociale.

Naturalmente, anche in questo caso, il cumulo ed in particolare la concessione del beneficio al familiare convivente sono subordinate alla effettiva necessità della prestazione assistenziale del familiare medesimo.

3. Quanto, infine, al terzo quesito, concernente la fruizione dei tempi suppletivi nelle prove di esame di un concorso pubblico, deve innanzitutto convenirsi con quanto ritenuto da entrambi i Dipartimenti sopra menzionati: che cioè la previsione di tale beneficio, previsto dall'art. 20 della legge n. 104, presuppone comunque la sussistenza del minimo di capacità lavorativa, necessaria per l'instaurazione del rapporto di impiego.

Peraltro il quesito del Dipartimento della funzione pubblica attiene anche ad un profilo più particolare e specifico. Detto Dipartimento chiede di sapere se, a fronte di due accertamenti della stessa U.S.L., uno che afferma la mancanza di quella minima capacità lavorativa e l'altro che ammette il soggetto al beneficio dei tempi suppletivi delle prove, siano compatibili, o se

invece il secondo, proprio perché il beneficio lascia comunque impregiudicata la necessità di una minima capacità lavorativa, venga a contraddire l'accertamento precedente, che debba quindi essere ripetuto.

In proposito osserva la Sezione che in linea di principio i due accertamenti in questione sono distinti e poggiano su diversi presupposti, sicché non necessariamente il riconoscimento del beneficio dei tempi maggiorati di prova di esame smentisce il precedente giudizio sulla capacità lavorativa minima, nella specie ritenuta mancante, a meno che l'accertamento di detto beneficio non contenga valutazioni di per sé incompatibili con la negazione di quella capacità lavorativa.

Va infatti osservato che quest'ultima appare essere, effettivamente anche se implicitamente, presupposta dal legislatore nella unitarietà logica del sistema. Tuttavia l'accertamento della minima capacità lavorativa non costituisce presupposto dell'accertamento medico della spettanza del beneficio del tempo suppletivo, sicché tra i due accertamenti in linea di principio non v'è vincolo di presupposizione o di collegamento.

Ne consegue che, nel caso prospettato dal Dipartimento referente, non sussistendovi difformità nella diagnosi e nella descrizione della malattia dei due certificati della stessa U.S.L., l'accertamento della totale invalidità civile con completa perdita della capacità lavorativa non è contraddetta dal successivo certificato che attesta la gravità dell'handicap e riconosce all'interessato il beneficio dei tempi suppletivi per le prove di esame del concorso pubblico.

P.Q.M.

nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.